



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>127</u> del Reg. Data: <u>13 / 6 / 2016</u>	Oggetto: Approvazione convenzione, per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari a favore di iscritti al Master, tra il Comune di Trani e l'Università LUM Jean Monnet- School of Mangement.
--	--

L'anno Duemilasedici, il giorno tredici del mese di giugno , alle ore 18,50 e ss , nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO - PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing. Raffaella	ASSESSORE	x	
CAPONE	Arch. Giovanni	ASSESSORE		x
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE		x
DE MICHELE	Dott. Giuseppe	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	Avv. Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE		x
DISTASO	Prof.ssa Grazia	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott. Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6Assessori, ed assenti n. 4 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il relatore, Assessore al Personale Dott.ssa Debora Ciliento, propone alla Giunta Comunale la deliberazione in oggetto, munita del prescritto parere tecnico-amministrativo e contabile del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria Dott.ssa Grazia Marcucci.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 consente alle Università la stipula di specifiche convenzioni per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative;
- la Legge n. 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia la normativa nazionale (art. 18, comma 1 lett. a, della L. 24 giugno 1997, n. 196) che la normativa regionale (v. per la Regione Puglia la L.R. n. 23 del 05/08/2013, attuata con Regolamento Regionale n. 3 del 10/03/2014) individuano le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione l'art. 18 della L. n. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione emanato dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- il D.M. 509/99 conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle volte "... ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.
- sono esclusi dall'ambito di applicazione della L.R. Puglia n. 23 del 05/08/2013 i tirocini curriculari, inseriti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto "Tirocini di formazione e di orientamento", fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle PP.AA.;
- l'art. 11 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (...)", disciplina i livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011, fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione del succitato decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, specificando che esulano dalla sua disciplina i tirocini curriculari;
- l'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24/01/2013 Rep. Atti n. 1 CSR, individua le "Linee-guida in materia di tirocini";

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria Dott.ssa Grazia Marcucci, come prescritto dall'art.49 del D. Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs n. 150/2009;

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge;

D E L I B E R A

1. **LE PREMESSE** sono parte integrante del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** l'allegata Convenzione, il cui testo fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari, a favore degli studenti iscritti ai Master, tra il Comune di Trani e l'Università LUM Jean Monnet – *School of Management*;
3. **DI STABILIRE** che per ciascun tirocinante iscritto al Master e inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante (Dirigente dell'Area o funzionario all'uopo designato) predispongono un progetto formativo e di orientamento sulla base di quello allegato alla stipulanda Convenzione contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor aziendale e del tutor incaricato dall'ente promotore;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza del tirocinante nella sede del Soggetto Ospitante;
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli obblighi del tirocinante;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. **DI PRECISARE** che ogni Ufficio / Unità Operativa / Area curerà gli adempimenti consequenziali alla stipulanda Convenzione, lasciando all' Ufficio Gestione Giuridica del Personale solo un compito di coordinamento;
5. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a sottoscrivere la Convenzione di cui al precedente punto 2;
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Rettore dell'Università LUM Jean Monnet – *School of Management*.
7. **DI ASSEGNARE** al presente atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 TUEL n. 267/2000.



**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
CURRICULARI
TRA**

L'Università LUM Jean Monnet - School of Management (Soggetto Promotore), con sede legale in Casamassima (BA), alla S.S. 100 Km 18 - 70010, C.F. 93135780729, in persona del Prof. Francesco Manfredi, nato a Milano il 26/08/1970, giusta delega alla stipula della presente convenzione conferitagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Emanuele Degennaro.

E

Il Comune di Trani (Soggetto Ospitante), con sede legale in Trani alla via Tenente Morriconi n. 2, codice fiscale o P.IVA 83000350724 rappresentato per il seguente atto dal Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, nato a Napoli il 01.05.1971 nella sua qualità di Sindaco.

PREMESSO CHE

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 consente alle Università la stipula di specifiche convenzioni per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative;
- la Legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia la normativa nazionale (art. 18, comma 1 lett. a, della L. 24 giugno 1997, n. 196) che la normativa regionale (v. per la Regione Puglia la L.R. n. 23 del 05/08/2013, attuata con Regolamento Regionale n. 3 del 10/03/2014) individuano le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione l'art. 18 della L. n. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione emanato dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- il D.M. 509/99 conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle volte "... ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.
- sono esclusi dall'ambito di applicazione della L.R. Puglia n. 23 del 05/08/2013 i tirocini curricolari, inseriti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto "Tirocini di formazione e di orientamento", fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle PP.AA.;
- l'art. 11 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (...)", disciplina i livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011, fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione del succitato decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, specificando che esulano dalla sua disciplina i tirocini curricolari;
- l'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24/01/2013 Rep. Atti n. 1 CSR, individua le "Linee-guida in materia di tirocini";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del Soggetto Promotore, studenti iscritti ai Master quali soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento.

2. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro. Tuttavia l'attività svolta dal tirocinante durante il periodo del tirocinio è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante predispongono un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor aziendale e del tutor incaricato dall'ente promotore;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza del tirocinante nella sede del Soggetto Ospitante;
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli obblighi del tirocinante;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 2 - Durata e sospensione del tirocinio

1. Ognitirociniohaladurataedèsvoltonell'arcotemporalecheèdefinitoneisingoliProgetti Formativi individuali e non potrà comunque avere una durata superiore a sei mesi.

2. Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

3. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Art. 3 - Comunicazioni e Garanzie assicurative

1. Il Soggetto Promotore comunica l'attivazione del tirocinio al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio.

2. Il Soggetto Promotore provvede, inoltre, ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni su lavoro presso l'INAIL (posizione n. 10263735-57), nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile (posizione n. 251089074 Generali Italia S.p.A.). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante ma rientranti nel progetto formativo.

3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Promotore, su segnalazione del Soggetto Ospitante, si impegna a darne tempestiva comunicazione agli istituti assicurativi entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del Soggetto Ospitante

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- far svolgere al tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento del tirocinio formativo e di orientamento;
- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto Ospitante e dei processi produttivi;
- designare il tutor aziendale incaricato di seguire il tirocinante e di attestare i risultati del tirocinio.
- a segnalare prontamente al Soggetto Promotore i sinistri che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio.

Art.5-Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Preso atto che ai sensi dell'art.2comma1lett.a)delD.Lgs.81/08"TestoUnico sulla salute e sicurezza sul lavoro",i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori",il Soggetto Ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.

2. Restano, altresì, a carico del Soggetto Ospitante gli obblighi di cui agli artt. 36"Informazione ai lavoratori"e 41 "Sorveglianza sanitaria"del D.lgs81/08.

Art. 6 - Diritti e obblighi del tirocinante

1.Leparticoncordanocheiltirocinante:

- a) durantelosvolgimentodeitirocinioètenutoasvolgereleattivitàprevistedalprogetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- b) deverispettarelenormeinmateria diigiene,saluteesicurezza suiluoghidilavoro;

- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale;

2. Le parti concordano altresì che:

- a) al termine del tirocinio il Soggetto Promotore, sulla base di quanto rilevato dal proprio tutor e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio di riferimento;
- b) non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

Art. 7 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile su richiesta del Soggetto Promotore; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con preavviso di un mese.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione dei tirocini che sono stati avviati in riferimento alla presente Convenzione e che sono in corso al momento della scadenza o dell'eventuale recesso dalla stessa.

Art. 8 - Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore.

Art. 9 - Norme finali

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per il Soggetto Promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

3. Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Art. 10 - Foro competente

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Bari.

Luogo e data,

Per il "Soggetto Promotore"
Università LUM Jean Monnet – School of Management
Per delega del Presidente del C.d.A.

Per il "Soggetto Ospitante"
Comune di Trani
Il Sindaco

(Prof. Francesco Manfredi)

(Avv. Amedeo Bottaro)





PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(rif. Convenzione n. stipulata il

Direzione
S.P. Andria - Trani Km 1.500 | 76125 Trani (Bt)
Tel. 0883 1978034 Fax 0883 978002
Direzione Amministrativa
S.S. 100 Km 18 | 70010 Casamassima (Ba)
Tel. 080 6978111 Fax 080 6977122

www.lum.it
http://management.lum.it

e-mail:
postgraduate@lum.it
schoolofmanagementlum@pec.it

Area Stage e Placement

Dott. Claudio Amato
Tel. 0883769226
e-mail: amato@lum.it

Dott.ssa Loredana Tomasicchio
Tel. 0883769227
e-mail: tomasicchio@lum.it

Isalba Cannillo
Tel. 0883769224
e-mail: cannillo@lum.it

ANAGRAFICA GENERALE

A. Soggetto promotore

Denominazione	Università LUM Jean Monnet – School of Management
Sede legale	S.S. 100 Km 18 -70010 Casamassima (BA)
Sede operativa	S.P. Andria-Trani Km 1.500 - 76125 Trani (Bt)
Codice fiscale	93135780729

B. Soggetto ospitante

Denominazione

Sede legale in

Località cap

Codice fiscale

Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)

.....

.....

Tel.....

E-mail

Settore aziendale di inserimento

.....

C. Tirocinante

Cognome.....

Nome

Nato aprov.....il

Residente inprov.....

Via



Codice fiscale

Tel

E-mail

Iscritto presso la LUM School of Management dell'Università LUM Jean Monnet al Corso di Master di.....Livello in

.....

per l'anno A.A.

Condizione:

- lavoratore presso
(indicare i dati dell'azienda)
-
- non lavoratore

GESTIONE DEL TIROCINIO

Trattasi di tirocinio formativo con applicazione delle disposizioni di Cui alla nota del Ministero del Lavoro n 4746 del 14/02/2007

D. Le funzioni di tutoraggio

a) Tutor didattico organizzativo

Nominativo

Telefono

Mail

b) Tutor aziendale

Nominativo

Telefono

Mail

E. Garanzie assicurative obbligatorie

Polizze assicurative a carico del soggetto promotore:

- Infortuni sul lavoro INAIL: posizione n.10263735-57
- Responsabilità civile verso terzi: Polizza n.251089074
- Compagnia: Generali Italia S.p.A.

F. Modalità di svolgimento del tirocinio



Periodo di tirocinio n. mesi (in lettere)
dal al

G. Obiettivi e modalità del tirocinio

(Descrivere brevemente le attività che saranno affidate al tirocinante e gli obiettivi che dovranno essere perseguiti durante il periodo di tirocinio in termini di competenze)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

H. Argomento del Project Work

(Il lavoro svolto durante il tirocinio sarà oggetto del Project Work che il Tirocinante discuterà al termine del Master. Descrivere brevemente la tematica oggetto del progetto indicando il titolo)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

I. Obblighi del tirocinante

Con la sottoscrizione del presente Progetto Formativo, il tirocinante si impegna al rispetto delle seguenti regole nel corso del tirocinio:

- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti ed ogni altra informazione relativa all'azienda, alla sua organizzazione e ai suoi programmi di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza dettate dall'ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza;

Op



- eseguire i compiti secondo le indicazioni ricevute dal tutor aziendale, nell'ambito di quanto previsto dal presente Progetto Formativo;
- frequentare gli ambienti aziendali e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le modalità previste dal presente Progetto e che verranno successivamente fornite in coerenza con questo, rispettando in ogni caso le norme e le prassi aziendali di cui verrà portato a conoscenza.

J. Obblighi delle Parti

Con la sottoscrizione del presente Progetto Formativo, il tirocinante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante si danno reciprocamente atto che il suddetto Progetto è parte integrante della convenzione e altresì dichiarano:

- che le informazioni contenute nel presente Progetto Formativo sono rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenete dati non rispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- di esprimere, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Progetto formativo, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificatamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Luogo e data

Firma per il soggetto ospitante

.....

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

.....



Firma per il soggetto promotore

.....

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro

N° 1851 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 20 GIU 2016 al - 5 LUG 2016 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

20 GIU 2016

Trani, _____



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 20 GIU 2016



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino